



## Ordinanza n. 46 del 30 aprile 2020

**OGGETTO: Proroga termini contenuti nell' ordinanza n. 18 del 28/03/2020 - Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale n. 18 del 28/03/2020 veniva sospesa agli esercenti di generi alimentari rivenditori di **"PANE"** la vendita di Pane, panini ecc. proveniente da panifici di paesi limitrofi, mentre possono vendere i prodotti provenienti dai panifici locali per il periodo legato all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, a decorrere dal 18 marzo e fino al 14 aprile;
- con successiva ordinanza n. 39 del 11 aprile 2020 veniva prorogata la sospensione agli esercenti di generi alimentari rivenditori di **"PANE"** la vendita di Pane, panini ecc. proveniente da panifici di paesi limitrofi, mentre possono vendere i prodotti provenienti dai panifici locali per il periodo legato all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, fino al 03 maggio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTI** i precedenti D.P.C.M. del 8,9,11 22 marzo e 1° aprile 2020 che dettano misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** dunque il persistere della *ratio* ispiratrice di tutti i provvedimenti sopra citati, al fine di scongiurare ogni occasione di contatto sociale con Panificatori che provengono da altri comuni, non giustificata da esigenze di lavoro o di salute;

**PRESO ATTO**, del persistere della situazione di emergenza ed eccezionalità causata dalla epidemia in corso di Coronavirus e allo scopo di contenere il contagio e la diffusione in particolar modo sul territorio Comunale;

**RITENUTO** di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;



COMUNE DI  
**FILADELFIA** Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa Tel. 0968.724122 - e-mail - Pec [protocollo.filadelfia@asmepec.it](mailto:protocollo.filadelfia@asmepec.it)

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

**DISPONE**

**DI PROROGARE** il termine, contenuto nell'ordinanza n. 18 del 28/03/2020, riguardante la sospensione agli esercenti di generi alimentari rivenditori di **"PANE"** la vendita di Pane, panini ecc. proveniente da panifici di paesi limitrofi, mentre possono vendere i prodotti provenienti dai panifici locali, fermo restando le regole igienico sanitarie, per il periodo legato all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, fino al **18 maggio 2020**:

Ai fini della tutela della salute pubblica si **RACCOMANDA**

Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, durante le ore di apertura, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti; in particolare, l'esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa, dispositivi erogatori di sanificazione a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.

**DISPONE**

che la presenza ordinanza va pubblicata all'albo pretorio del Comune di Filadelfia e trasmessa:

- Al Comando Polizia Locale Filadelfia;
- Alle attività di generi alimentari;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Filadelfia;

Filadelfia lì 30.04.2020

  
Il Sindaco  
Maurizio De Nisi